



SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE

Prot.n. 19084

IL SINDACO

- Premesso che in data 01/03/2016 è stato notificato all'Ente ricorso al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro promosso da ...omissis... contro il Comune di Molfetta per chiedere al giudice che voglia accertare e dichiarare che tra la ...omissis... e il Comune è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto, dal marzo 2000 al giugno 2015; accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della condotta posta in essere dal Comune per la mancata puntuale indicazione delle ragioni alla base dell'apposizione di un termine ai vari negozi contrattuali succedutisi tra le parti, per l'inosservanza della previsione in tema di intervalli temporali minimi tra una fattispecie negoziale a tempo determinato e la successiva nella relazione lavorativa fra le parti e per il superamento del tetto massimo di 36 mesi nella relazione lavorativa fra le parti in forza di una pluralità di contratti a termine, il tutto in violazione delle previsioni imperative di cui al D.Lgs. n. 368/2001;
- Condannare altresì il Comune alla riassunzione in servizio dell'istante, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché al pagamento in favore del ricorrente di tutti i trattamenti retributivi mensili maturati e non corrisposti, a seguito della richiesta conversione del contratto di lavoro, dalla data della cessazione della relazione lavorativa tra le parti sino all'effettiva riassunzione in servizio, oltre interessi e rivalutazioni a decorrere dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo; ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale mensile di fatto, secondo la previsione dell'art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito intenderà liquidare secondo giustizia, il tutto comunque oltre rivalutazione e interessi a decorrere dalle rispettive scadenze e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
- Preso atto che l'udienza è stata fissata per il 27 aprile p.v.
- Vista la relazione prot. n. 14800 in data 15/03/2016, con la quale il Dirigente del Settore Welfare Cittadino, competente per materia, esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio dell'Ente, in considerazione della circostanza che il rapporto intercorso con la ricorrente è stato regolato dal protocollo d'intesa, e successivamente da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, considerata che la tipologia e



la funzione lavorativa innovativa de quo non era ricompresa tra quelle di carattere “ordinario” previste per l’assunzione di personale a tempo indeterminato nel programma di fabbisogno personale e pianta organica di questa Amministrazione comunale.

- Ritenuto, condividendo le argomentazioni espresse dal dirigente competente nella richiamata relazione, di costituirsi nel giudizio per resistere al ricorso azionato da ...omissis....
- Ritenuto, altresì, di conferire l’incarico di difesa dell’Ente all’avv. Michele Jacono, esperto giuslavorista, iscritto nell’Albo Comunale degli avvocati, elenco civilisti.
- Visto l’art. 50 del T.U.EE.LL. 18/08/2000 n. 267

DECRETA

1. Di costituire il Comune di Molfetta dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro per resistere al ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da ...omissis... per vedere riconosciuto il rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato, come meglio specificato nelle premesse.
2. Di nominare, all’uopo, l’avv. Michele Jacono, con studio in Molfetta, via Q. Sella n. 13, quale difensore e patrocinatore dell’Ente in giudizio.
3. Di comunicare il presente decreto di nomina al professionista incaricato, al Dirigente del Settore Welfare Cittadino, al Dirigente del settore AA.GG. e al funzionario dell’ufficio legale affinché provveda a disciplinare i rapporti dell’Ente con il nominato difensore.
4. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio Comunale on- line ai sensi di legge.

Molfetta, 05/04/2016

IL SINDACO
F.to (Paola Natalicchio)

Il presente testo è stato redatto in ossequio al principio della tutela della privacy di cui al D.Lvo n. 196/2003.